

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

14.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	211
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (1673)	211
PRESIDENTE	211, 212, 214, 218, 220, 221
BIANCHI FORTUNATO	220
BOFFARDI INES	214
BORRA	221
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	213, 217, 221
GRAMEGNA	214
MANCINI VINCENZO	214, 220
NOBERASCO	214, 217, 220
NUCCI, <i>Relatore</i>	211, 217, 220, 221
ZOPPETTI	213
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	223

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Tremaglia è sostituito, nella seduta odierna, dal deputato Messeni Nemagna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (1673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 24 maggio 1973 erano stati posti alcuni quesiti in particolare sul n. 3) dell'articolo 1 e sull'articolo 11. Vorrei, pertanto, pregare il relatore di fornire i chiarimenti richiesti.

NUCCI, *Relatore*. L'onorevole Gramegna aveva osservato in merito al n. 3) dell'articolo 1, relativo alla riduzione della pensione di anzianità per gli iscritti i quali abbiano compiuto il 45° anno di età, che vi sarebbe una disparità di trattamento fra uomini e donne, in quanto i coefficienti sono diversi. Ho potuto acclarare che questa differenza deriverebbe dal fatto che la donna ha più possibilità di godere l'indennità di anzianità in relazione alla durata della vita. In questa

La seduta comincia alle 10.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

questione, poi, è inserito un altro aspetto importante relativo ai coefficienti di riversibilità. Vi è qualche collega che sostiene che si potrebbe addirittura eliminare la distinzione fra maschi e femmine e stabilire un unico coefficiente sia per gli uni che per le altre. Io non sarei contrario ad unificare il coefficiente alla misura più alta, però è opportuno sentire il parere del Governo che ha maggiori elementi di quanti non ne abbia io per poter esprimere un giudizio.

L'onorevole Noberasco aveva sottolineato l'esigenza di precisare all'articolo 11 la disciplina della risoluzione dei requisiti di contribuzione volontaria per « coloro che intraprendano attività di volo fuori del territorio nazionale ». Ho già esaminato con lui la questione e sostanzialmente egli proporrebbe la sostituzione delle parole « intraprendano attività di volo » con un'altra dizione che mi sembra sia accettabile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(*Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25, 29 e 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859*).

Il secondo comma dell'articolo 12, la lettera c) del primo comma dell'articolo 13, il primo comma dell'articolo 14, l'articolo 22, il primo e il secondo comma dell'articolo 25, il primo e il secondo comma dell'articolo 29, il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 12, secondo comma: « La gestione del Fondo è tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento ».

Articolo 13, lettera c): « Indennità accessorie e speciali nonché qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e dell'indennità per ferie non godute ».

Articolo 14, primo comma: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di pre-

videnza del personale di volo è stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini della pensione, ed è ripartito, per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale ».

Ove intervengano variazioni nell'aliquota contributiva di cui al precedente comma, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sarà ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale.

Articolo 14, ultimo comma: « L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di età ».

Articolo 22: « Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:

1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età;

2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

Età	Coefficienti	
	Maschi	Femmine
—	—	—
49	0,9737	0,9522
48	0,9468	0,9060
47	0,9196	0,8625
46	0,8922	0,8208
45	0,8647	0,7812

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché l'invalidità

dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;

b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidità non è dovuta a causa di servizio.

Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.

Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

Articolo 25, primo e secondo comma: « La misura della pensione è pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, né, qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta ».

Articolo 29, primo e secondo comma: « Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:

a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;

b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio.

La pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o più figli di cui al successivo articolo 32, la pensione è pari a:

80 per cento con il concorso di un figlio;

100 per cento con il concorso di due o più figli ».

Articolo 30, primo comma: « Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico:

60 per cento per un solo figlio;

80 per cento per due figli;

100 per cento per tre o più figli ».

L'onorevole Gramegna ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il numero 3) con il seguente:

3) ovvero abbiamo compiuto il 45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sottot elencati:

Età	Coefficienti
—	—
49	0,9737
48	0,9468
47	0,9196
46	0,8922
45	0,8647

ZOPPETTI. Insistiamo sulla proposta dell'onorevole Gramegna di unificare i coefficienti sopprimendo quello riferito alle femmine.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella precedente riunione l'onorevole Gramegna chiese dei chiarimenti in ordine ai coefficienti di riduzione della pensione nei casi di liquidazione della pensione stessa prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

A questo proposito vorrei far presente che l'applicazione dei coefficienti di riduzione della pensione in caso di pensionamento anticipato si ricollega alla necessità di assicurare la corrispondenza tra il valore capitale della pensione anticipata ed il valore capitale della pensione che sarebbe stata liquidata al raggiungimento dell'età pensionabile che per gli iscritti al fondo di previdenza per il personale di volo è fissato a 50 anni (sia per gli uomini che per le donne).

Al fine di assicurare tale corrispondenza, i coefficienti di riduzione devono essere stabiliti distintamente per gli assicurati e per le assicurate, atteso che per queste ultime la frequenza di eliminazione per morte assume valori più bassi rispetto a quelli calcolati per gli uomini.

Infatti, secondo i calcoli attuariali, considerato che le donne hanno maggiori probabilità di sopravvivenza, ove non si dovesse procedere ad una più accentuata riduzione della pensione anticipata rispetto a quella praticata alle pensioni liquidate al personale maschile, si determinerebbe un valore capitale superiore a quello calcolato per la pensione liquidata al 50° anno di età.

In conseguenza di ciò il fondo sarebbe chiamato a sostenere maggiori oneri per le donne, le quali pertanto in caso di pensionamento anticipato verrebbero a fruire nel complesso prestazioni d'importo superiore a quello delle prestazioni corrisposte agli iscritti di sesso maschile.

Stante quanto precede, la determinazione per le donne di coefficienti meno elevati di quelli previsti per gli uomini è diretta ad attuare una sostanziale uniformità di trattamento tale da assicurare, sia per le donne sia per gli uomini, la corrispondenza del valore capitale della pensione anticipata al valore capitale della pensione di anzianità.

NOBERASCO. L'ufficio attuariale ha constatato che per quanto riguarda il personale di volo la morte naturale avverrebbe per gli uomini statisticamente ad una età minore che per le donne. In base a questa constatazione, siccome le donne vivono qualche anno di più degli uomini, si stabilisce un coefficiente inferiore per l'anticipato collocamento a riposo. Invece l'articolo 22 della legge n. 859, che viene modificato dall'articolo 1, stabiliva il contrario e le due tabelle si giustificavano per il fatto che gli uomini e le donne andavano in pensione ad età diverse, mentre l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame non prevede questa differenza. Se, poi, le donne vivono più degli uomini, ciò non deve avere alcuna rilevanza ai fini del disegno di legge. Per queste ragioni, io ritengo che le due tabelle debbano essere unificate e siccome le differenze non sono molto sensibili, il fondo ha le disponibilità per poter dare parità di trattamento.

BOFFARDI INES. Non posso che essere favorevole a quanto è stato dichiarato dall'onorevole Noberasco.

PRESIDENTE. Onorevole Gramegna, dopo i chiarimenti del relatore e del Governo, insiste per la votazione del suo emendamento?

GRAMEGNA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna.

(È approvato).

NOBERASCO. L'articolo 1 del disegno di legge nel punto in cui modifica l'articolo 25 della legge n. 859 fa riferimento alla « retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24 ». Siccome l'articolo 2 modifica l'articolo 24 della legge n. 859 e riguarda proprio la retribuzione pensionabile, proporrei di sostituire le parole « di cui al precedente articolo 24 » con le altre « di cui al successivo articolo 2 ».

PRESIDENTE. È chiaro che ci si riferisce all'articolo 24 nel nuovo testo modificato dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

MANCINI VINCENZO. L'osservazione del Presidente è esatta, però siccome potrebbero sorgere dei dubbi in sede interpretativa, si potrebbe dire « come modificato dalla presente legge ».

PRESIDENTE. È implicito.

NOBERASCO. Accetto la precisazione formulata dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito della modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 1.

(Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25, 29 e 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859).

Il secondo comma dell'articolo 12, la lettera c) del primo comma dell'articolo 13, il primo comma dell'articolo 14, l'articolo 22, il primo e il secondo comma dell'articolo 25, il primo e il secondo comma dell'articolo 29, il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 12, secondo comma: « La gestione del Fondo è tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento ».

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

Articolo 13, lettera c): « Indennità accessorie e speciali nonché qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e dell'indennità per ferie non godute ».

Articolo 14, primo comma: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini della pensione, ed è ripartito, per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale ».

Ove intervengano variazioni nell'aliquota contributiva di cui al precedente comma, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sarà ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale.

Articolo 14, ultimo comma: « L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di età ».

Articolo 22: « Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:

1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età;

2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

Età	Coefficiente
—	—
49	0,9737
48	0,9468
47	0,9196
46	0,8922
45	0,8647

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;

b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidità non è dovuta a causa di servizio.

Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.

Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

Articolo 25, primo e secondo comma: « La misura della pensione è pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, né, qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta ».

Articolo 29, primo e secondo comma: « Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:

a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;

b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio.

La pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60 per cento di quella corrisposta

o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o più figli di cui al successivo articolo 32, la pensione è pari a:

80 per cento con il concorso di un figlio;

100 per cento con il concorso di due o più figli ».

Articolo 30, primo comma: « Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera *b*), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico:

60 per cento per un solo figlio;

80 per cento per due figli;

100 per cento per tre o più figli ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Retribuzione pensionabile).

L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dal totale degli emolumenti spettanti all'iscritto nei dodici mesi consecutivi più favorevoli di servizio, nel triennio che precede la data di decorrenza della pensione, e assoggettati a contribuzione ai sensi dei precedenti articoli 13 e 17.

Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato comunque assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si considerano, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianità pari a quelli del pensionando, in servizio presso la stessa società.

Se, nei cinque anni anteriori la data di decorrenza della pensione, l'iscritto abbia

prestato servizio presso più aziende di navigazione aerea, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla media delle retribuzioni pensionabili calcolate ai sensi dei due commi precedenti e riferite agli ultimi dodici mesi di servizio precedenti la data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro.

Detta media è calcolata, attribuendo a ciascuna retribuzione pensionabile un peso pari alla corrispondente durata del servizio.

Restano in ogni caso escluse ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le variazioni della retribuzione attribuite a qualsiasi titolo, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione del servizio, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali.

L'esclusione prevista dal precedente comma non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensione indirette a superstiti di iscritti deceduti in attività di servizio e di pensione di invalidità ».

(È approvato).

ART. 3.

(Riconoscimento dei periodi di servizio militare).

Gli iscritti al Fondo, i loro superstiti e coloro che siano già titolari di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di servizio militare, in qualunque epoca compiuti, previsti dall'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché di quelli prestati come militari di carriera purché non abbiano dato luogo a pensione a carico dello Stato.

Per ottenere il predetto riconoscimento, gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dei documenti militari, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge e versare un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di iscrizione al Fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purché il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

(È approvato).

ART. 4.

(Trasferimento al Fondo dei contributi versati o dovuti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme speciali di previdenza durante i periodi di servizio militare).

Ove per i periodi di servizio militare riconosciuti sia stata o debba essere costituita una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima ovvero che siano di essa sostitutive o integrative, i contributi versati o dovuti alle citate forme assicurative sono trasferiti al Fondo di previdenza per il problema di volo e il loro importo è considerato in detrazione della somma che gli iscritti debbono versare ai sensi del precedente articolo 3, secondo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Esclusione dal computo previdenziale dei servizi militari già riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo e surroga del Fondo nelle quote di pensione liquidate ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341).

I periodi riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 non sono valutati ai fini della pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero che sia di essa sostitutivo o integrativo.

Per gli iscritti collocati in pensione con decorrenza compresa fra il 30 aprile 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge ovvero per i superstiti di iscritto deceduto entro le date indicate si provvederà al riconoscimento dei periodi di servizio militare ai sensi del precedente articolo 3 quando questi abbiano concorso alla liquidazione di una pensione a carico dei trattamenti di cui al primo comma, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341. Il Fondo si surroga con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati a carico dei citati trattamenti per i periodi di servizio militare riconosciuti.

L'onorevole Noberasco ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o dei trattamenti indicati al precedente articolo 4, con il concorso dei periodi di servizio militare, i periodi stessi possono essere riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 purché siano coperti da contribuzione effettiva. In tal caso il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati a carico dei citati trattamenti per i periodi di servizio militare riconosciuti ».

NOBERASCO. La nostra proposta è diretta a consentire agli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo la possibilità di chiedere il riconoscimento presso il Fondo medesimo dei periodi di servizio militare già valutati agli effetti di pensione erogata dall'assicurazione obbligatoria o da altre forme di previdenza, purché tali periodi siano coperti da contribuzione effettiva. Tale riconoscimento comporta la surrogazione del fondo nei diritti derivanti agli interessati nei confronti delle gestioni suindicate.

NUCCI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Noberasco.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che a seguito dell'emendamento testé approvato risulta così formulato:

ART. 5.

(Esclusione dal computo previdenziale dei servizi militari già riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo e surroga del Fondo nelle quote di pensione liquidate ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341).

I periodi riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 non sono valutati ai fini della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero che sia di essa sostitutivo o integrativo.

Per coloro che, alla data d'entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o dei trattamenti indicati al precedente articolo 4, con il concorso dei periodi di servizio militare, i periodi stessi possono essere riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 purché siano coperti da contribuzione effettiva. In tal caso il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati a carico dei citati trattamenti per i periodi di servizio militare riconosciuti.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 6 al 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Riscatto previdenziale dei periodi di corso legale di laurea).

I periodi di corso legale di laurea sono riscattabili, ai fini della pensione a carico del Fondo, con le stesse modalità previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I riscatti già effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma possono dar titolo al riconoscimento presso il Fondo di previdenza, purché l'interessato presenti

apposita domanda, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assunzione presso aziende di navigazione aerea, se successiva.

In tali casi, le somme versate con le modalità di cui al citato articolo 50 o in base ad altre norme sui riscatti previdenziali dei periodi di studio considerati dal presente articolo sono trasferite - dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o dagli altri Fondi o Gestioni che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima e che siano di essa sostitutivi o integrativi - al Fondo di previdenza per il personale di volo ed il relativo importo è considerato in detrazione del valore di riscatto da determinare secondo le disposizioni di cui al primo comma.

Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della relativa domanda.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859 nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda di pensione, purché il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisiti minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

(È approvato).

ART. 7.

(Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali).

Coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo, da essi prestati presso le aziende citate o presso altre aziende se, in ogni caso, connessi con l'acquisizione ed il perfezionamento

dei titoli preferenziali e delle cognizioni tecniche professionali inerenti alle categorie del personale di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946 in età superiore al 20° anno, purché, relativamente ai periodi stessi, risultino versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facoltà di riscatto di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il riconoscimento è subordinato alla presentazione della relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di assunzione da parte di aziende di navigazione aerea ed al versamento di un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La data alla quale si riferisce il calcolo della riserva matematica è quella di presentazione della domanda di riconoscimento.

Le posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono annullate, relativamente ai periodi riconosciuti, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento e l'importo dei contributi base ed integrativi versati, ovvero l'importo delle somme versate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 o di altre norme relative al trattamento sopra indicato, è trasferito al Fondo e considerato in detrazione e sino a concorrenza della somma che gli interessati debbono versare ai sensi del secondo comma del presente articolo.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e sono computati utili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purché il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi, ai fini del conseguimento del requisito minimo

di contribuzione richiesto per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

(È approvato).

ART. 8.

(Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti).

Il riconoscimento dei servizi, previsto dall'articolo 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859, può essere chiesto, alle stesse condizioni e modalità e nei limiti stabiliti dalla citata disposizione, dagli iscritti al Fondo di previdenza e da coloro che abbiano cessato l'iscrizione prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché presentino la relativa domanda entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per coloro che siano iscritti al Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di iscrizione al Fondo stesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

I periodi riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.

(È approvato).

ART. 9.

(Riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale gente dell'aria per il personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1965, n. 859).

Il riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 48 della legge 13 luglio 1965, n. 859, può essere chiesto, alle stesse condizioni e modalità e nei limiti stabiliti dalla citata disposizione, purché gli interessati presentino la relativa domanda entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante a coloro che ottengono il riconoscimento ai sensi del precedente comma è liquidata in base alle disposizioni di cui all'articolo 49 della citata legge n. 859,

con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purché siano osservate le condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.

Qualora il versamento del contributo richiesto per il riconoscimento previsto dal presente articolo sia effettuato trascorsi sei mesi dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha comunicato l'importo, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento sia pervenuto all'Istituto.

Per i titolari di pensione a carico del Fondo, il riconoscimento comporta la ricostituzione del trattamento in essere, osservando le stesse norme di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo.

I periodi riconosciuti ai sensi del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.

(È approvato).

ART. 10.

(Accreditamento al Fondo dei contributi relativi ai periodi riscattati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859).

Per l'applicazione dell'articolo 45, secondo comma, e dell'articolo 46, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono accreditati al Fondo i contributi base ed integrativi, versati dalle aziende per gli interessati, ovvero l'intero importo delle somme versate dagli assicurati, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Riduzione a un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che intraprendano attività di volo all'estero).

All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma è ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo

all'iscrizione, intraprendano attività di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno.

Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo ».

L'onorevole Noberasco ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « intraprendano attività di volo », *con le parole:* « siano chiamati a svolgere ».

NOBERASCO. Il nostro emendamento tende ad evitare che coloro che esercitano di propria iniziativa di volo all'estero possano avere la facoltà di proseguire la contribuzione volontaria. Si vuole cioè stabilire che occorre un certo tipo di rapporto con società di navigazione aeree, magari anche non convenzionate.

MANCINI VINCENZO. L'espressione « siano chiamati a svolgere » non è sempre significativo di un rapporto di lavoro subordinato. Credo che occorrerebbe una migliore specificazione in questo senso.

NUCCI, *Relatore*. Ritengo che non vi possano essere pericoli di interpretazione perché l'espressione « siano chiamati a svolgere » è chiarita dalla precedente espressione « in relazione allo stesso rapporto di lavoro ».

PRESIDENTE. L'espressione « siano chiamati a svolgere » può configurare una gamma molto vasta di rapporti di dipendenza. Dipendenza da privati, dipendenza da compagnie, dipendenza da aziende titolari di determinati servizi di un paese ecc.

BIANCHI FORTUNATO. Faccio delle riserve sull'emendamento Noberasco, in quanto mi sembra che la dizione « intraprendano attività di volo » sia di così ampia portata che, di fatto, assorbe i casi che hanno sollevato le preoccupazioni dell'onorevole Noberasco. Vi può essere il caso di una iniziativa individuale ad intraprendere fuori del territorio nazionale un'attività di volo, e proprio per comprendere tutti i casi per i quali viene a cessare un rapporto di dipendenza nel territorio nazionale, soggetto a forme assicurative che stiamo riformando, si riduce addi-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

rittura da cinque anni ad un anno il requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al fondo. Per questo motivo sono contrario all'emendamento Noberasco.

BORRA. Si potrebbe dire « siano chiamati a svolgere attività dipendente di volo ».

NUCCI, *Relatore*. Nella dizione « in relazione allo stesso rapporto di lavoro » è implicito che si tratta di un rapporto di lavoro dipendente.

PRESIDENTE. Onorevole Noberasco, insiste per la votazione dell'emendamento ?

NOBERASCO. Sì.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Noberasco ?

NUCCI, *Relatore*. Sono favorevole.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Noberasco.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulato:

ART. 11.

(Riduzione a un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che intraprendano attività di volo all'estero).

All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma è ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attività di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno.

Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento

sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo ».

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 12 al 17 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(Esclusione della prosecuzione volontaria per periodi già coperti da assicurazione).

Non è consentita la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero presso forme che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima o che siano di essa sostitutive o integrative.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino autorizzati a continuare in forma volontaria il versamento dei contributi al Fondo, ai sensi dell'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

(È approvato).

ART. 13.

(Riconoscimento dei periodi di servizio prestati con iscrizione a Fondi di previdenza aziendali).

Gli appartenenti alle categorie del personale di volo di cui all'articolo 732 del codice della navigazione che, nel periodo dal 1° gennaio 1947 al 31 luglio 1965, siano stati iscritti a Fondi di previdenza aziendali, possono ottenere il riconoscimento dei servizi prestati nel periodo medesimo alle stesse condizioni stabilite dagli articoli 45, 46 e 48 della legge 13 luglio 1965, n. 859, purché, in relazione ai periodi da riconoscere, risultino accertati i requisiti per l'iscrizione alla Cassa nazionale della gente dell'aria, cessata ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

La domanda per ottenere il riconoscimento previsto dal precedente comma deve essere presentata entro un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di iscrizione al Fondo, se successiva.

Coloro che, nei periodi da riconoscere non siano stati iscritti all'assicurazione obbliga-

toria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono versare inoltre le somme corrispondenti all'importo della riserva matematica calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione, se spettante, prevista dall'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I periodi riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.

(È approvato).

ART. 14.

(Riliquidazione delle pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della legge).

Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate, con decorrenza dalla data stessa, applicando l'aliquota, di cui al precedente articolo 1 relativa alla misura della pensione, sulla retribuzione pensionabile spettante all'iscritto alla data della domanda, al netto della maggiorazione liquidata a titolo di adeguamento periodico maturato ai sensi dell'articolo 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

La ricostituzione delle pensioni, conseguente ai riconoscimenti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, è effettuata con le stesse modalità di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 15.

(Adeguamento periodico delle pensioni).

La misura delle pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale di volo sarà variata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 5 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1971. Il decreto dovrà indicare altresì i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante da aumenti, in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo.

Analogamente si procederà, ogni qualvolta lo stesso indice medio avrà subito altra variazione, in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 5 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione ovvero dell'anno precedente, rispettivamente, se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 30 giugno.

L'applicazione del presente articolo avrà decorrenza posteriore al 31 dicembre 1972.

L'articolo 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

(È approvato).

ART. 16.

(Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo coperti da assicurazione generale obbligatoria).

Coloro che risultino iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, i loro superstiti e coloro che risultino titolari di pensione a carico del Fondo alla stessa data, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi, anche se diversi dall'attività di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946, in età superiore al ventesimo anno, purché, relativamente ai periodi stessi, siano stati versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facoltà di riscatto di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il riconoscimento è subordinato alla presentazione della domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, ed all'adempimento contributivo previsto dal precedente articolo 7, secondo comma.

Nel caso in cui i periodi riconosciuti, ai sensi del presente articolo, abbiano concorso alla liquidazione di una pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati dal riconoscimento dei periodi oggetto di riscatto.

Valgono per il riconoscimento stesso le altre norme contenute nel citato articolo 7.

(È approvato).

ART. 17.

(Entrata in vigore).

Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » (1673).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Anselmi Tina, Armato, Baccalini, Biamonte, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Borra, Borromeo D'Adda, Del Pennino, Di Puccio, Furia, Garbi, Gramegna, Ianniello, Mancini Vincenzo, Mazzola, Messeni Nema, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Nucci, Pavone, Pisicchio, Pochetti, Russo Quirino, Sgarbi Bompani Luciana, Zanibelli, Zopetti.

La seduta termina alle 10,40.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO